

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

REGOLAMENTO E NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO ANIMALE

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

ART. 1

Oggetto del Regolamento - Ambito d' applicazione

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare e disciplinare il benessere della popolazione canina domestica e non domestica, ad armonizzare la convivenza tra l'Uomo e l'Animale. Il presente Regolamento si applica a tutti gli animali esistenti ed in transito nel territorio del Comune.

ART. 2

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree Pubbliche, di uso Pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.

ART. 3

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al Pubblico gli accompagnatori di animali sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento:
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito:
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 90,00.
4. La somme verranno versate in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento; nel caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento dalla seconda violazione anche se vi è stata oblazione nel primo caso.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane guida.

ART. 4

Registrazione e tatuaggio

1. Nella Regione Campania è obbligatorio dal 2005 l'uso del microchip come unico strumento di identificazione degli animali (cani); il cane registrato verrà inserito nella banca dati Regionale. Il Comune vi può accedere mediante password da richiedere alla Regione individuando così anche i possessori di razze " pericolose "
2. l'Ufficio Anagrafe canina comunica alla Polizia Municipale almeno ogni sei mesi,l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale 12/12/06 sull'aggressività dei cani; la Polizia Municipale o i Vigili Sanitari potranno effettuare periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente Regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 5

Museruola e guinzaglio

1. Nelle aree aperte al pubblico e nei luoghi Pubblici gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti ad applicare la museruola e il guinzaglio.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.L'Importo di tale sanzione è raddoppiata se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/06.

ART. 6

Denuncia di morte, trasferimento di proprietà, smarrimento, cambio di residenza,

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ASL che gestisce l'Anagrafe canina, entro cinque giorni, la cessione definitiva, lo smarrimento, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Disciplinato dalla L.R 16/ 2001.
2. Lo smarrimento di un cane deve anche essere denunciato, entro cinque giorni, dal detentore agli organi di Polizia Municipale.
3. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore / accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane) il proprietario potrà essere denunciato per il malgoverno di animali “ art 672 del codice penale) ; rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

ART. 7

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

1. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare (in particolare quando i padroni li lasciano soli per lunghi periodi) disturbano in modo insistente e persistente il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 50,00 a euro 150,00; se vi è recidiva la sanzione sarà raddoppiata. Persistendo lo stato di recidivo, il detentore sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria per abbandono di animale, richiedendo l'applicazione della Legge.
2. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 250,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco o un suo delegato di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

ART. 8

Detenzione, particolari situazioni.

1. Chiunque detenga un animale d'affezione o accetti di occuparsene è responsabile della riproduzione, nonché della custodia, della salute, del benessere della prole e della registrazione all'anagrafe.
2. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da Medici Veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza.
3. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Ogni animale d'affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, deve essere , nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e dalle condizioni fisiologiche dell'animale.
5. E', inoltre, vietato detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio alla salute pubblica nonché al benessere degli animali stessi.
6. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato, In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra.
7. Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto igienicamente valido.
8. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento e pertanto che siano seguite le seguenti norme:
 - ° catena di 6 metri se fissa o almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 6 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno, e munita di due moschettoni rotanti alle estremità (L. R. 16/01)
 - ° gli animali, che per le loro mansioni debbono essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua e degli alimenti.

9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
10. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area Pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
11. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercizi che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
12. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore, esposti al sole.
13. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
14. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
15. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie, e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti non legali.
16. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.

ART. 9

Animali in condominio

1. E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato, e rispettando sempre le persone umane.
2. Eventuali disturbi devono essere comprovati dall'autorità competente (Igiene pubblica e Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria)
3. Il Sindaco o un suo delegato competente per territorio, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e persistente il vicinato; a seguito dell'ordinanza sindacale il Comune dispone il trasferimento coatto dell'animale presso un canile pubblico / privato convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario / detentore dello stesso, che è anche soggetto alla sanzione prevista dall'art 7 del regolamento, comma 1, nel caso di mancato pagamento, si attiverà la procedura Legale di pignoramento per il recupero del credito.

ART. 10

Comportamento nelle Pubbliche vie

1. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali.
2. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi alimentari per igiene.
3. Negli altri esercizi (bar, ristoranti, e locali affini) è proibito l'accesso dei cani quando l'esercente ritenga per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello.
4. E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi, laddove sono previsti gli opportuni spazi attrezzati, con l'obbligo di smaltire sempre le deiezioni.
5. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettono in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

ART. 11

Norme generali.

1. Sono soggetti alle norme del presente articolo i concentramenti di cani superiori a 10 adulti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) rilasciata dal Sindaco competente per territorio, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'ASL.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
 - a. le dimensioni dei boxes dipendono dalla taglia dei cani e quindi condiziona il numero di essi anche in relazione all'età, ne deriva che la capacità massima non può essere rilasciata ma è subordinata alla costante attività di vigilanza del servizio Veterinario di competenza.
 - b. numero massimo di cani per box : 5 soggetti adulti o 1 femmina con relativa cucciolata (per gli allevamenti);
 - c. pavimento, porte,infissi,attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili
 - d. approvvigionamento idrico sufficiente, potabile e non;
 - e. canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
 - f. locale infermeria.
 - g. reparto di isolamento x contumacia.
 - h. locale per gli interventi veterinari;
 - i. locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
 - j. magazzino per il deposito dei detersivi, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
 - k. devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazione.
4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico,vidimato dal Servizio Veterinario della ASL da cui risultino: la data d'entrata o di nascita dei cani presenti (allevamenti), il luogo di cattura dell'animale (canile sanitario)le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di chip, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di uscita, e consegna al proprietario per i soggetti in pensione.
5. Agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti e/o i concentramenti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

ART. 12

Allevamenti

1. Per allevamento s'intende, ai fini fiscali e tributari, la detenzione di almeno 5 fattrici e che annualmente producano un numero di cuccioli di almeno trenta unità.
2. Le cucciolate dovranno essere registrate all'anagrafe canina Regionale entro due mesi di età.
3. Qualora gli animali vengano venduti prima dei due mesi di età, l'allevatore ha l'obbligo di segnalare al Servizio Veterinario le generalità dell'acquirente, entro 15 gg, dalla vendita.
4. Gli impianti devono rispondere ai requisiti dell'art, 12 del presente Regolamento.

ART. 13

Pensioni

1. Si intende per " pensione " l'esercizio di un'attività che riguarda la temporanea detenzione di animali di proprietà.
2. E' fatto divieto ai gestori di pensioni di ospitare cani non registrati all'anagrafe canina, gestita dal Servizio veterinario della ASL.
3. Gli impianti devono rispondere ai requisiti dell'art 12 del presente Regolamento.

1. Il canile sanitario serve a:
 - a custodire per dieci giorni il cane morsicatore:
 - i catturati in attesa di passare ai canili rifugi:
 - pronto soccorso dei cani randagi feriti:
 - isolamento dei cani infetti:
2. Il canile sanitario deve essere costituito da boxes prevalentemente individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
3. I boxes devono essere suddivisi nei seguenti appositi reparti, possibilmente separati: reparto contumacia, reparto malattie infettive, reparto degenza post – operatoria, cuccioli, cagne in allattamento.
4. Il canile sanitario deve disporre dei seguenti locali:
 - a. Sala Clinica.
 - b. Sala Chirurgica.
 - c. Sala Radiologia.
 - d. Locale per ufficio Veterinario.
 - e. Magazzini alimenti.
 - f. Cucina.
 - g. Magazzino attrezzature e materiale per disinfezione.
 - h. Magazzino per farmaci e materiale veterinario.

ART. 15
Canili rifugio

1. Nei rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso il Canile Sanitario.
2. Il Comune per la realizzazione di rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali, o ad un gruppo di animaliste affiliate ad un'Associazione, un terreno idoneo per l'edificazioni.
3. Il Comune può fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi a norme di Legge agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino senza scopo di lucro, per l'affidamento ai privati degli animali da prelevare esclusivamente sul territorio Comunale.
4. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per le pratiche edilizie, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell' ASL ai fini dell'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento, e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli affluenti, con distanze di 500 m dalle abitazioni.
5. Chiunque gestisca un canile rifugio deve nominare un amministratore responsabile dell'organizzazione e della gestione, nonché un medico veterinario responsabile sanitario libero professionista che è responsabile della gestione sanitaria del canile.
6. L'Attività delle associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all' ASL in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, ceduti e deceduti, affidati o fatti adottare.
7. L'eventuale custodia temporanea , a pagamento, degli animali d'affezione o di proprietà si deve effettuare in appositi reparti separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per gli animali, di cui al presente Regolamento.
8. In caso di cessione di cani ai privati il gestore deve istruire regolari pratiche di affidamento secondo modelli forniti dal Comune, alla pratica deve essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'affidatario.
9. L'affidatario dovrà recarsi presso la sede del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria per regolarizzare con l'iscrizione all'anagrafe Regionale l'affidamento del cane..
10. I rifugi devono rispondere ai requisiti dettati dall'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 16
Negozzi di animali

1. I negozi di animali sono soggetti ai sensi del D.P.R. n 320/54 ad autorizzazione Sanitaria.
2. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati devono essere in buone condizioni igienico sanitarie e nel rispetto del benessere animale.
3. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere spazio assicurato da aerazione, illuminazione adeguata, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità delle specie e dell'età dell'animale.
4. Gli animali possono essere custoditi solo per l'esposizione e la vendita, mentre la custodia deve avvenire in luogo idoneo, preferibilmente annesso al negozio.
5. Il locale per la custodia deve prevedere spazi separati dove ospitare le diverse specie animali e deve essere adeguatamente illuminato, areato e riscaldato; pareti e pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
6. Gli animali malati devono essere adeguatamente isolati.
7. Il gestore del negozio deve detenere un registro di carico e scarico degli animali commercializzati, vidimato dal Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie.
8. Il gestore del negozio deve comunicare al Servizio Veterinario, entro 15gg, dalla vendita di soggetti di specie canina e di animali esotici, i dati dell'acquirente con il relativo segnalamento dell'animale acquistato, onde permettere gli opportuni controlli.

ART. 17
Fiere, esposizioni e mostre

1. Anche le fieri stagionali, esposizioni e mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione, o nullaosta temporaneo.
2. E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.
3. Nelle fiere e nelle mostre è consentito alle Associazioni animaliste di pubblicizzare le iniziative svolte per l'adozione dei cani e gatti.

TITOLO III
Profilassi rabbia

ART. 18
Norme generali

1. La profilassi antirabbica è disciplinata dal Regolamento di Polizia Veterinaria, che ha la competenza sul Territorio.

ART. 19
Denuncia

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali viene inoltrata al servizio Veterinario competente, o dall'ospedale, o dai Medici di famiglia nel modo più rapido possibile,

ART. 20
Animale morsicatore, e tutela dell'aggressività esaltata dei cani.

1. I cani e gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni presso un Canile.
2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto su richiesta del proponente. In tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi l'assoluta responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'ASL:
3. Il sequestro dell'animale verrà eseguito dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria.
4. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabica
5. Durante il periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
6. Nei casi di rabbia conclamata. Il Sindaco competente per territorio ordina l'immediato abbattimento degli animali. Tale urgente provvedimento può essere preso direttamente dal Veterinario responsabile.
7. Qualora, durante il periodo di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il Veterinario dell'ASL abbia potuto formulare la diagnosi, verrà prelevata la testa dal Veterinario medesimo, con le debite precauzioni per l'invio al laboratorio competente.
8. Della avvenuta spedizione e dei risultati diagnostici sarà dato avviso alla Prefettura ed al Servizio Veterinario Regionale.
9. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, che saranno distrutti unitamente al materiale inquinato, come rifiuti ad alto rischio.
10. Il luogo dove è stato isolato l'animale verrà disinfettato sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario dell'ASL.
11. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/ 2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

ART. 21

Animali morsiati da animale rabico, fuggito o rimasto sconosciuto, censimento locale dei cani Pericolosi.

1. I cani e gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco, sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di giorni dieci per avere, a loro volta, morsiato persone o animali.
2. Tuttavia su richiesta del possessore l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro a spese del possessore stesso nel canile pubblico o convenzionato o in altro locale stabilito dal Comune dove non possa nuocere per un periodo di sei mesi sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico. I cani e i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia, sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.
3. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbia post-contagio, da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre- contagio.
4. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile pubblico o convenzionato o presso Istituti Universitari o Istituti Zooprofilattici. I cani e i gatti morsiatore possono essere spostati in conformità agli art. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR. 320 del 8/2/54) durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procederà in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.
5. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune tramite l'anagrafe Regionale potrà avere sotto controllo i cani ad aggressività esaltata esistenti sul Territorio.
6. L'autorità Sanitaria " Sindaco ", in collaborazione con un Veterinario comportamentista potrà stabilire:
 - a) I criteri per la classificazione dei rischi derivanti da cani pericolosi e i parametri di rilevazione.
 - b) I percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;

ART. 22

Malattie infettive e diffusive, norme di chiusura

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, circa le malattie infettive e diffusive, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR. 320 del 8/2/54.

TITOLO IV
Norme contro il maltrattamento degli animale

ART. 23
Maltrattamento

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.
2. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
3. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
4. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
5. E' vietato a chiunque depositare sul territorio del Comune alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi dove possono accedere animali, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
6. E' vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie.
7. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.

ART. 24
Cani pericolosi

1. De american bulldog –pastori di charplanina – dell'anatolia, del Caucaso, dell'asia centrale, da serra da estreilla, dogo argentino- fila brasiliano –perro da canapo – perro da presa – pit bull mastiff – pit bull terrier – rafeiro do alentejo – rottwaller –tosa inu – è vietato il taglio delle corde vocali (ad esclusione di interventi veterinari) ma anche di ogni tipo di addestramento e incrocio voluto per aumentare l'aggressività. Vietatissimo l'uso di collari elettrici e di ogni altro congegno che procuri sofferenza all'animale. Chi possiede cani inseriti in questa lista, dovrà occuparsi di loro con particolare attenzione, nei casi di grave pericolosità, il veterinario può stabilire la soppressione dell'animale, come stabilisce l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/06.

ART. 25
Utilizzo animali

1. Sono vietati con decorrenza immediata a chiunque sul territorio spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto:
 - ° l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
 - ° l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purché siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari;
 - ° l'utilizzo di animali vivi in esibizioni all'interno di zoo ambulanti con i singoli provvedimenti autorizzativi;
 - ° l'utilizzo di animali, in parziale deroga al disposto di cui sopra, è consentito ai circhi che comunque potranno utilizzarli solo per spettacoli circensi;
2. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento per la pratica dell'accattonaggio.

TITOLO V.
Animali in libertà

ART 26
Cane di quartiere

1. Quando non sussistono condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l'istituzione sul territorio del "cane di quartiere".
2. Si intende per "cani di quartiere" un soggetto presente da tempo in un determinato quartiere, benvenuto dai cittadini e le cui caratteristiche etologiche siano compatibili con la vita da strada, che, sia sterilizzato, sano e vaccinato e identificato mediante microchip.
3. Il riconoscimento del singolo animale come cane di quartiere può essere richiesto al Comune dai singoli cittadini volontari o d'Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, previa acquisizione delle firme di un numero congruo di abitanti del quartiere. Il riconoscimento è effettuato su conforme parere del Sindaco o suo delegato, e deve indicare il nominativo del soggetto che assumerà la responsabilità dell'animale, nonché di un suo sostituto.
4. I cani di quartiere, una volta riammessi sul territorio, dovranno essere controllati, alimentati e accuditi da parte di coloro che ne sono divenuti responsabili, i cittadini o persone facente parte di una Associazione.
5. Le persone che intendono occuparsi dei cani di quartiere, debbono prevalentemente non abbandonare cibo, o qualsiasi contenitore o carte, e delle deiezioni dei cani per le strade, onde poter evitare una prima sanzione di € 50,00, raddoppiata a € 100,00 in caso di recidiva.

ART. 27
Colonie di gatti

1. Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza, il sopralluogo per la verifica dell'impatto ambientale, sarà effettuato dal servizio Veterinario dell'ASL.
2. I volontari qualificati ad occuparsi delle colonie feline devono:
 - a Segnalare le colonie al Comune, tramite sopralluogo del servizio Veterinario della ASL.
 - b Collaborare nelle operazioni di cattura, degenza post- operatoria, riammissione nella colonia
 - c Segnalare eventuali patologie presenti
 - d Effettuare opera di sensibilizzazione presso altri cittadini
3. Il Sindaco, rilascia ai cittadini qualificati attestato di riconoscimento della colonia felina, per certificare la protezione delle stesse sul Territorio.

TITOLO IV

Funzionamento canile sanitario

ART. 28

Cattura

1. I cani vaganti in luogo Pubblico verranno catturati su richiesta del Comando di Polizia Municipale dal servizio accalappiacani dell' ASL, ed in presenza di un Vigile Urbano che dovrà quantificare i cani catturati, la zona di prelevamento, fotografare gli stessi.
2. Sono considerati vaganti i cani randagi incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree Pubbliche o private recintate, che non presentano il microchip.
3. La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
4. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
5. E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal Servizio Veterinario dell' Azienda Sanitaria a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
6. La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al Servizio veterinario dal Comune in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con almeno 24 h di anticipo.
7. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell' animale, evitando inutili maltrattamenti.
8. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il Servizio Veterinario dell' ASL all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana.
11. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole

ART. 29

Interventi emergenza

1. Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono rappresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es, cani aggressivi, morsicatore, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione, ecc)
2. In tal caso il Medico Veterinario dell' ASL, di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria, su segnalazione dell' Autorità a mezzo fax.

ART. 30

Consegna da parte di privati cittadini

1. Non vengono accettati presso il canile Sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.
2. I proprietari di cani regolarmente tatuati e di cucciolate di cani di proprietà, qualora sopraggiungano ragioni di comprovata impossibilità di mantenimento, previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice, possono richiedere al Comune di consegnarli alla struttura del canile Pubblico o convenzionato. Resta comunque a carico del proprietario la corresponsione della retta per il periodo di degenza nel canile rifugio.

ART. 31

Gestione dei canili

Compiti del Comune o eventualmente dei Comuni Consorziati

1. Il Comune o i Comuni eventualmente consorziati devono poter disporre (mediante gestione diretta o affidamento della gestione a terzi di struttura propria, o mediante convenzione con strutture private) di un canile Sanitario e di un canile rifugio per il ricovero dei cani e gatti ritrovati vaganti sul proprio territorio o affidati dai proprietari per causa di forza maggiore (es, ricovero ospedaliero del proprietario ed impossibilità di affidare l'animale a familiari o altre persone).
2. Se non reclamati dal proprietario, i cani possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, siano stati effettuati i trattamenti antiparassitari e vaccinati e siano stati sterilizzati.
3. I cani catturati vengono ospitati presso il canile Sanitario per il periodo di circa 30 giorni, necessari per eseguire sugli stessi tutti i controlli sanitari e sterilizzazione, trascorsi i quali devono essere trasferiti presso il canile rifugio e sono comunque a disposizione di tutti coloro che vogliono adottarli.
4. I cani catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
5. Il personale addetto alla cura degli animali ricoverati deve:
 - a) Ricevere e tenere in custodia gli animali che vengono consegnati al canile sanitario con l'osservanza delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento;
 - b) Curare la sistemazione dei cani nei singoli boxes secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario;. Vigilare che l'accesso al canile da parte del Pubblico avvenga nelle ore e secondo le norme stabilite dal responsabile.
 - b) Permettere l'uscita degli animali dal canile soltanto dietro presentazione dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.
 - c) Provvedere all' accurata pulizia giornaliera dei boxes nonché alla loro disinfezione e disinfestazione ogni qualvolta gli stessi rimangono liberi e comunque almeno una volta al mese, nel caso di malattie infettive o di decessi il boxes deve rimanere vuoto per almeno una settimana e dovrà essere disinfettato due volte a distanza di quattro giorni;
 - d) I boxes, dove vengono introdotti i soggetti, devono essere sempre puliti ed asciutti;
 - e) Somministrare agli animali i pasti giornalieri, costituiti da opportuna razione alimentare utilizzando alimenti secco conforme alla statura e all'età del soggetto;
 - f) Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario il decesso degli animali in custodia;
 - g) Compilare, alla fine di ogni mese, apposito modello con i dati relativi al numero delle giornate di presenza di ciascuno ricoverato;
 - h) Provvedere alla rimozione degli animali deceduti dopo nullaosta del Servizio Veterinario, smaltimento delle carogne a cura del gestore;
 - i) Provvedere alla compilazione dell'apposito modello, fornito dal Comune per il riscatto o l'affidamento dei cani accertando l'identità personale dei richiedenti e l'autorizzazione a ritirare l'animale rilasciata dal Sindaco sentito il parere favorevole sanitario del servizio Veterinario;
 - j) Tenere e aggiornare con la massima cura il registro di carico e scarico degli animali ricoverati predisposto dal Servizio Veterinario dell' ASL;
 - k) Compilare un report periodico, destinato al Servizio Veterinario, relativo ai cani ospiti del canile tendente ad evidenziare eventuali modifiche dello stato di salute o del carattere del cane, riscontrati durante le operazioni di pulizia e la somministrazione dei pasti, compito del Direttore Sanitario del Canile.
 - l) Condurre i cani in ambulatorio per le visite cliniche e i tatuaggi e contenerli per tutta la durata del trattamento;
 - m) Condurre i cani in sala chirurgica e contenerli fino al compimento dell'anestesia;
 - n) Contenere i cani durante le terapie nei box;
 - o) Curare la buona manutenzione del materiale e delle attrezzature in dotazione;
 - p) Evitare che i visitatori vengano a contatto con gli animali ricoverati, ed ammalati;

ART. 32

Gestione canile sanitario territoriale o eventualmente consorziati

1. Durante il periodo di ricovero i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'anagrafe canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti a visita clinica e ad eventuali trattamenti terapeutici in caso di malattia, trattamenti profilattici e sterilizzazione.
2. I cani ricoverati nel canile sanitario, possono essere soppressi, in modo eutanasico, ad opera di Medici Veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
3. Relativamente al punto precedente il Servizio Veterinario ASL territoriale, avviserà il Comune e l'associazione protezionistica iscritta all'albo Regionale.
4. Il comma 4 non si applica in tutti quei casi nei quali si necessita un immediato intervento di eutanasia al fine di evitare eccessive sofferenze per l'animale stesso.
5. Il canile Sanitario che insiste sul territorio Comunale, dovrà dare la precedenza in primis, a tutti gli interventi di sterilizzazione che gli verranno segnalati sui cani abbandonati o randagi, e bisognosi di cure.

ART. 33

Riscatto

1. Qualora venisse catturato un cane tatuato il Servizio Veterinario provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.
2. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
3. Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
 - a) Presentazione della denuncia di smarrimento;
 - b) Versamento al Comune relativo alle spese di mantenimento e custodia;
 - c) Versamento all'azienda ASL relativo alle spese di cattura e Sanitarie;
 - d) Sottoscrizione verbale di consegna.
4. Trascorsi 5 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto a pagare le spese Sanitarie e di custodia.
5. I cani non tatuati, di età superiore ai sei mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'anagrafe canina a spese del proprietario medesimo.

ART. 34

Spese di mantenimento e custodia

1. Le spese di mantenimento giornaliere per ogni cane riscattato saranno pari all'importo sostenuto dal Comune o dai Comuni Consorziati per i giorni di degenza.

ART. 35

Corsi di formazione e di educazione Sanitaria

Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l'Uomo, gli Animali e l'Ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e d'affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con il Comune e con il Servizio Veterinario dell'ASL in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipano direttamente i Medici Veterinari del Servizio Pubblico.

TITOLO VII

Disposizioni finali

ART. 36

Sequestro e confisca

1. In attuazione degli art 13 e 20 della Legge 24/ 11// 81, n 689 e dell'ordinanza Ministeriale del 12/12/06 e salvo i casi di sequestro per violazione costituenti illeciti Penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli agenti accertatori possono nei casi di maltrattamenti / abbandono “ lasciarli soli per lunghi periodi superiori ai 20 giorni “ anche su segnalazione della maggioranza di un condominio, inosservanza dell'igiene, provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione del presente Regolamento, al trasferimento ed alla detenzione , a spese del proprietario presso la struttura Pubblica o convenzionata col Comune, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione. Gli animali requisiti potranno quindi essere affidati, a cura della struttura Comunale o Convenzionata e con l'ausilio delle associazioni protezionistiche, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di Legge. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali.
2. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca facoltativa.
3. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli art. 13,18, 19,20 e 22, della legge 689/81 e D.P.R 29.7.82. n 571. e D.P.R. 320/1954. Ordinanza del Ministero della Sanità del 12/12/06. e L. R. 16/ 2001. e l' art. 672 del C. P. e l'art. 83 del D.P.R 320/ 1954. e la Legge 281 del 14/08/91. R .P. V. / 1954.

ART. 37

Violazioni e sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre Leggi o Regolamenti Generali, fatte salve in ogni caso le disposizioni Penali in materia, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.
2. Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni relative alle inosservanze previste dalla Legge 281/91 e l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 12/12/06. L. R. 16/2001.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle Leggi precedenti l'inosservanza agli articoli del presente Regolamento saranno punite con una sanzione da euro 50,00 a euro 250,00.
4. In caso di recidiva anche con specifica, si applica il raddoppio della sanzione. E eventualmente la denuncia alla Autorità Giudiziale.
5. Le sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle Leggi Nazionali e Regionali sul randagismo devono essere versate entro il termine di 60gg dalla contestazione o notifica del verbale, sul C/C postale n. 10436806 intestato Servizio di Tesoreria Comunale “ con dicitura sanzione randagismo “ avverso il verbale si potrà ricorrere presentando memoria difensiva entro trenta giorni, al Comando di Polizia Municipale, in caso di mancato accoglimento, sarà emanata ordinanza ingiunzione ai sensi della Legge 689/81

ART. 38

Il Comune incentiva con contributo annuale l'adozione dei cani randagi

1. Il Comune incentiva con un contributo di € 300 annuale l'adozione dei cani randagi ospitati c/o il rifugio convenzionato.
2. I cani randagi saranno dati in adozione obbligatoriamente da personale delegato dal Comune (non più di n 1 per nucleo familiare) con la certificazione Veterinaria.
3. I cani adottati saranno visitati a titolo gratuito ogni 6 mesi, c/o il canile sanitario.
4. I cani da adottare saranno pubblicizzati con iniziative pubbliche, e con foto inserite sul sito del Comune.
5. Le somme raccolte dalle sanzioni, andranno al fondo in bilancio per le spese dei cani randagi.
6. I cani catturati sul territorio Comunale e portati nel rifugio convenzionato, possono essere adottati a distanza, pagando una retta giornaliera al 50% circa 1,50 + iva del 20%. Tot. 1,80.
7. Per i versamenti delle adozioni a distanza le somme possono essere versate sul conto corrente del Comune N 10436806 intestato servizio tesoreria " CLAUSULA , DICITURA ADOZIONE A DISTANZA CANI RANDAGI "
8. PER CHI VUOLE FARE VISITA AI CANI PERSONALMENTE C/O IL RIFUGIO CONVENZIONATO ---- ORARI DI VISITA 11.00 / 13.00 LUN. VEN. RIFUGIO FLEGREO- VIA MASSERIA DEL CARDINALE 80013 QUALIANO (NA) TEL. 081/8193488.
ULTERIORI INFORMAZIONI C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -

ART. 39

Organi di Vigilanza

Provvedono alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza del presente regolamento provvedendo all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e/o al Corpo di Polizia dei Comuni consorziati, i Vigili Sanitari, le Guardie zoofile e gli Ausiliari di Vigilanza formalmente incaricati con decreto del Sindaco, e/o un suo delegato, gli Organi di Vigilanza dell'ASL. Sarà cura dell'Ente istituire apposito numero verde per consentire a tutti di segnalare le violazioni al presente Regolamento.

ART.40

Validità

Il presente Regolamento sarà pubblicizzato con la massima cura ivi inclusa la pubblicazione sul sito del Comune e con altre iniziative idonee allo scopo.

ART. 41

Pubblicità

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il presente regolamento deve essere notificato a:

- I Prefettura.
- II Questura.
- III Stazione dei Carabinieri.
- IV Comando di Polizia Municipale.
- V Direttore Generale ASL N 2
- VI Dirigente Veterinario ASL NA 2

Questo Regolamento si compone di SETTE (7) TITOLI e QUARANTUNO (41) ARTICOLI.

L' Assessore
Renato Schettino.